

SARDEGNA RICERCHE
ATTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 11 bis

Requisiti e procedure per la costituzione del rapporto di lavoro del Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato con delibera del Comitato Tecnico di Gestione e dura in carica tre anni, prorogabili una sola volta.
2. Il Direttore generale è scelto tra i dirigenti a tempo indeterminato di Sardegna Ricerche con capacità adeguate alle funzioni da svolgere.
3. Il Direttore generale può essere altresì scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra soggetti in possesso di comprovata professionalità e competenza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni, esercitata nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo.
4. Il Comitato Tecnico di Gestione nomina una Commissione tecnica, composta da tre elementi, per la verifica dei requisiti di idoneità dei candidati di cui al precedente comma 3.
5. Il Direttore generale viene scelto dal Comitato Tecnico di Gestione tra coloro che risultino nell'elenco degli idonei predisposto dalla Commissione tecnica di cui al precedente comma 4.
6. L'incarico di Direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività di lavoro subordinato o autonomo ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza.
7. Il rapporto di lavoro del Direttore generale di Sardegna Ricerche è regolato dal contratto di lavoro vigente presso l'Ente.
8. Il trattamento economico del Direttore generale scelto tra gli aventi titolo di cui al precedente comma 3, può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.